

XVII legislatura

A.S. 2284:

**"Delega al Governo recante
disposizioni per l'efficienza del
processo civile"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2017

n. 187



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «A.S. 2284: "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL187, luglio 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (Delega al Governo)	1
Comma 1, lettera a) (Tribunale delle imprese)	1
Comma 1, lettera b) (Tribunale della famiglia e della persona)	4
Comma 2 (Riassetto del codice di procedura civile)	7
Commi 3-6 (Disposizioni di attuazione)	14
Articolo 2 (Disposizioni in materia di lavoro)	16
Articolo 3 (Modifica all'articolo 648 del codice di procedura civile)	17
Articolo 4 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario)	17
Articolo 5 (Modifica all'articolo 634 del codice di procedura civile)	18

PREMESSA

Il disegno di legge reca la delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, già approvato dalla Camera dei Deputati (A.C. 2953) il 10 marzo 2016. Il testo è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera dei Deputati, su cui è stata prodotta una RT aggiornata alle modifiche ivi predisposte, sulle cui risultanze è stata elaborata la presente nota di lettura. Il provvedimento è al momento sprovvisto della RT di "passaggio" aggiornata, prevista ai sensi dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Articolo 1 **(Delega al Governo)**

Comma 1, lettera a) **(Tribunale delle imprese)**

Il comma 1 conferisce al Governo la delega alla adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi ai fini dell'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese, nonché per l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, ivi indicandone dettagliatamente i principi e criteri direttivi da seguire nella elaborazione dei relativi testi, ripartitamente per le materie ed i profili di attuazione coinvolti.

In particolare, alla lettera *a*), i principi riguardano l'ampliamento e la razionalizzazione della competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di diritto d'impresa (nn. 1 e 2). Fermo restando il numero complessivo degli uffici (n. 21) si prevede la modifica della denominazione e l'attribuzione delle seguenti ulteriori competenze:

- controversie in materia di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole;
- azioni di classe; controversie sugli accordi di collaborazione nella produzione e lo scambio di beni o servizi tra società interamente possedute dai partecipanti ad un patto sociale;
- controversie societarie (di cui all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 168/2003), anche relative a società di persone;
- controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario;

Al punto 3) è quindi prevista la rideterminazione delle dotazioni organiche degli uffici. Tale adeguamento dovrebbe avvenire senza determinare nuovi oneri mediante una razionalizzazione e riorganizzazione degli stessi tribunali; è, infine, stabilito che successive modifiche delle piante organiche (sia di magistrati che del personale amministrativo) avvengano con decreto del Ministro della giustizia, nell'ambito dei limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche previste dalla normativa vigente.

La RT riferita al testo A.C. 2953-A, come modificato dalla Commissione in sede referente, evidenzia quanto segue.

Con specifico riferimento alla lettera *a*), in materia di tribunale delle imprese, afferma che ivi si prevede una mera integrazione delle competenze attribuite alle esistenti sezioni specializzate, mantenendone inalterato l'attuale numero (n. 21 sezioni), con la modifica della loro denominazione in «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato». In particolare le nuove competenze riguardano le controversie in materia di concorrenza sleale, le

controversie in materia di pubblicità ingannevole, le controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni e servizi, specifiche controversie in materia di società di persone, le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attualmente rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

Conclude affermando che l'integrazione delle competenze non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e potrà essere attuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – programma 1.2 – Giustizia civile e penale, di cui riportava gli stanziamenti del bilancio 2016:

Missione	Unità di voto	Programma	Macroaggregato	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamiento iniziale 2016 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2017 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2018 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di personale	1400	1.220,33	1.239,90	1.261,37
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di personale	1402	1.230,45	1.237,65	1.167,32
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di personale	1404	29,20	29,20	29,20
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di personale	1420	368,74	374,55	379,71
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di personale	1421	185,54	187,71	184,93
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Acquisto di beni e servizi	1451	171,27	172,45	170,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Informatica di servizio	1501	47,52	47,18	46,43
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Funzionamento degli uffici giudiziari	1550	210,96	293,46	288,81
6	1.2	Giustizia civile e penale	Interventi	Contributi ai comuni	1551	88,28	0	0

Peraltro - segnala aggiuntivamente - già la norma istitutiva del tribunale delle imprese, di cui al decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, prevedeva la possibilità di costituire i suddetti organismi giudiziari attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione delle ex sezioni specializzate in materia di impresa, che da 12 divenivano 21, disegnando una competenza per territorio su base regionale.

Aggiunge, piuttosto, che il possibile assoggettamento delle nuove controversie alla disciplina speciale in materia di contributo unificato prevista all'articolo 2, comma 3, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 (la cui misura ordinaria è raddoppiata) lasci intravedere possibili effetti di maggior gettito in favore dell'erario, seppure allo stato non quantificabili.

Utile a tal fine, come evidenziato nel prospetto allegato (Allegato 1), è il confronto tra il gettito del contributo unificato rilevato nel corso dell'anno 2012 e l'ammontare complessivo rilevato nell'anno 2013, anno di piena operatività delle sezioni specializzate in materia di impresa, che mostra una tendenza di significativo aumento.

Con riferimento alla prevista rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari (punto 3) della lettera a), con adeguamento alle nuove competenze, conferma la possibilità di procedere alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei medesimi tribunali, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO 1

Ministero della Giustizia - Dip. Org. Giur. Pers. e Serv. Direzione Generale di Statistica - Procedimenti iscritti ed importo del contributo unificato presso le sezioni specializzate in materia di impresa* - Anni 2012-2013

Ufficio	Sezione specializzata	2012		2013	
		Iscritti	CU (euro)	Iscritti	CU (euro)
Carte d'Appello di Bari	SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA IMPRESE	6	3.533,0	8	4.246,5
Carte d'Appello di Firenze	brevetti e marchi;	8	5.331,0	11	7.923,0
Corte d'Appello di Milano	Sezione Specializzata in materie di imprese	74	64.956,0	125	129.230,5
Corte d'Appello di Palermo	SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE	4	2.861,0	6	2.162,5
Corte d'Appello di Torino	Sezione Specializzata in Materia di Impresa	1	2.199,0	14	27.651,0
Tribunale Ordinario di Ancona	Cautelari Impresa	11	6.982,0	34	14.609,5
Tribunale Ordinario di Ancona	Tribunale Impresa	2	85,0	5	595,0
Tribunale Ordinario di Bari	4A - SEZ SPEC IN MATERIA DI IMPRESA - COLLEGIO A	20	20.126,0	182	180.113,0
Tribunale Ordinario di Bari	4B - SEZ SPEC IN MATERIA DI IMPRESA - COLLEGIO B	25	19.938,0	85	63.679,0
Tribunale Ordinario di Bologna	SEZ SPECIALIZZATA DI DIRITTO INDUSTRIALE-TRIBUNALE IMPRESE	71	50.570,0	204	144.503,0
Tribunale Ordinario di Bologna	SEZ SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE	75	57.733,0	323	321.596,5
Tribunale Ordinario di Brescia	SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE	59	51.952,0	276	267.985,5
Tribunale Ordinario di Firenze	Tribunale delle Imprese	92	64.355,0	357	324.951,5
Tribunale Ordinario di L'Aquila	Sezione Specializzata in materie di Imprese	8	5.790,0	55	57.805,0
Tribunale Ordinario di Milano	SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A"	237	183.777,5	753	537.098,5
Tribunale Ordinario di Milano	SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B"	195	158.159,0	762	723.533,1
Tribunale Ordinario di Napoli	TRIBUNALE DELLE IMPRESE	331	249.058,0	815	697.234,0
Tribunale Ordinario di Roma	SEZIONE NONA IMPRESE	92	72.927,0	297	364.375,0
Tribunale Ordinario di Roma	SEZIONE TERZA IMPRESE	140	137.363,5	674	534.484,0
Tribunale Ordinario di Torino	Tribunale delle imprese	77	72.080,0	338	293.252,5
Tribunale Ordinario di Trento	Specializzata delle imprese	14	8.584,0	64	51.481,0
Tribunale Ordinario di Trento	Specializzata delle imprese Cautelari	6	2.700,0	15	6.966,0
Tribunale Ordinario di Venezia	Sezione Proprietà Industriale ed intellettuale	274	156.051,5	585	526.957,0
TOTALE		1822	1.397.111,5	5.988	5.282.432,6

* Il monitoraggio riguarda solo gli uffici con sezioni specializzate configurate nel SICID. Dati aggiornati al 30/06/2014.

N. B. Dati "provvisori" estratti dal nuovo sistema DWGC (DataWarehouse della Giustizia Civile) di recente messa in esercizio e in fase di sperimentazione operativa per tutto il 2014.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura - rinviando, circa la "neutralità" finanziaria delle norme contenute nell'articolo nel suo complesso, all'esame dei commi 5 e 6 - la RT si limita a fornire solo una rappresentazione degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente, senza però fornire elementi di valutazione in merito ai riflessi che deriveranno sui fabbisogni di funzionamento delle sezioni coinvolte, in termini di risorse umane e strumentali, a fronte dei carichi di lavoro aggiuntivi per cui sarebbe utile una conferma di invarianza di oneri.

Posto che il dettagliato piano contabile delle risorse già esistenti riportato dalla RT si riferisce al bilancio triennale 2016/2018, lo stesso andrebbe aggiornato con riferimento al bilancio dello Stato attualmente in gestione per il triennio 2017/2019.

In merito poi al punto 3) del dispositivo, circa la prevista rideterminazione delle dotazioni organiche, pur non avendo particolari profili da rilevare atteso che la stessa rideterminazione dovrà comunque avvenire senza determinare nuovi oneri, si ricorda che la stessa dovrà in ogni caso operare previa verifica degli effettivi fabbisogni come stabilito dall'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001.

Inoltre, in merito al possibile assoggettamento delle nuove controversie alla disciplina speciale in materia di contributo unificato prevista all'articolo 2, comma 3, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 (la cui misura ordinaria è raddoppiata), dal momento che la RT afferma che il riordino delle competenze delle sezioni speciali in materia di diritto d'impresa lascia intravedere possibili effetti di maggior gettito in favore dell'erario, andrebbero forniti i dati relativi anche al biennio 2014/2015 rispetto ai dati riportati in Allegato 1, aggiornati in riferimento al solo biennio 2012/2013.

Comma 1, lettera b) (Tribunale della famiglia e della persona)

La lettera b) riporta i criteri e principi direttivi per l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, tramite sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello, cui assegnare le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori (n. 1).

In tal senso, si prevede la contestuale soppressione del tribunale per i minorenni (n. 2) e delle relative procure della Repubblica, con il conseguente riassorbimento di tutto il personale (dirigenti, magistrati, giudici onorari, personale amministrativo e di polizia giudiziaria) presso i tribunali e le procure del luogo nel quale ha sede la corte di appello (o la sezione distaccata della corte d'appello) alla quale sono assegnate le funzioni (nn. 3, 4, 5, 6).

È prevista poi l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in sede di appello e in sede di reclamo contro i provvedimenti emessi nell'ambito dei procedimenti in materia di diritto di famiglia e di minori anche non accompagnati (indicati ai numeri 7) e 8)), ivi stabilendosi che i magistrati assegnati a tali uffici esercitino le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, che tali procedimenti siano comunque assegnati a un collegio "specializzato" (punti 9-10).

Il punto 11) prevede poi che nell'attuazione della delega, al fine di assicurare alle sezioni specializzate nelle materie in questione il necessario supporto, debba essere previsto l'ausilio dei servizi alla persona, istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali, nonché da soggetti privati con esse convenzionati, nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti.

Il punto 12) afferma che nell'attuazione della delega debba altresì prevedersi che le sezioni specializzate distrettuali siano tenute ad operare nella composizione prevista per i tribunali per i minorenni (un magistrato di Corte d'appello, un magistrato di tribunale e due cittadini).

Il punto 13) prevede che la delega debba provvedere a disciplinare dettagliatamente il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri ivi indicati ai punti 13.1- 13.4.

Ai punti 14) -18) si stabiliscono poi i contenuti procedurali direttivi relativi alle competenze delle nuove sezioni e alla composizione dei loro collegi, nonché relativamente alla disciplina dei titoli e requisiti previsti per farvi parte stabiliti per i magistrati.

I punti 19) e 20) prevedono obblighi formativi presso la Scuola superiore della magistratura, il primo per i magistrati privi di pregresse esperienze, il secondo come attività permanente di carattere annuale per i magistrati.

Il punto 21) prevede che l'attuazione della delega debba altresì corrispondere all'esigenza di procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate circondariali e distrettuali nonché degli uffici del pubblico ministero, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite alle sezioni specializzate distrettuali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia.

Il punto 22) autorizza il Governo a emanare le norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie.

La RT al testo modificato dalla commissione A.C. 2953-A, specifica che le norme prevedono l'istituzione, presso tutte le sedi di tribunale, e presso le corti d'appello e sezioni distaccate di Corte d'appello, delle sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la famiglia e la persona con competenza distinta e specifica su separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e di minori, procedimenti relativi a figli nati fuori del matrimonio, procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci, controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale, nella quale far confluire anche le professionalità che si sono formate nell'esperienza del tribunale per i minorenni.

Si prevede al contestuale soppressione del tribunale per i minorenni (n. 29 tribunali) e dei relativi uffici del pubblico ministero.

In particolare, si prevede che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del PM nonché il personale amministrativo siano di diritto assegnati ai tribunali e alle procure del luogo dove ha sede la Corte d'appello a cui sono attribuite le funzioni.

Le competenze frammentate tra tribunale per i minorenni, giudice ordinario e giudice tutelare sono specificate, semplificate e rese flessibili, anche in relazione alle modalità di svolgimento del rito, con la specializzazione del personale di magistratura, cui è affidata la trattazione, in misura almeno prevalente, degli affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e la persona, con innumerevoli vantaggi, evitando inutili duplicazioni di giudizi e rischi di contrasti interpretativi, permettendo una migliore razionalizzazione delle risorse e creando, nel contempo, una specifica competenza in materia di diritto di famiglia.

In ordine al criterio indicato al numero 11) osserva che la possibilità di avvalersi dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, stante l'incardinamento degli stessi servizi, a

legislazione vigente, nell'attuale sistema giudiziario minorile, di fatto non comportando alcun ulteriore aggravio dal punto di vista finanziario.

Analogamente, in merito al punto 13.1.5, in merito alla ivi prevista possibilità da parte del giudice istruttore di farsi assistere da uno psichiatra (consulenza tecnica), afferma che la norma non comporterebbe oneri poiché i servizi psichiatrici già sarebbero incardinati nel sistema giudiziario minorile.

Con riferimento alla ridefinizione dei profili di competenza attribuiti dalla normativa in esame alle istituende sezioni specializzate, si conferma la possibilità di procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e per gli aspetti strettamente organizzativi degli uffici, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al punto 19), riferisce che le attività formative ivi previste sarebbero assicurate dagli stanziamenti previsti dal capitolo 1478 in relazione al funzionamento della scuola superiore della magistratura, indicati pari a 10,54 milioni di euro per il 2016, 10,5 milioni di euro per il 2017 e 13,1 milioni di euro per il 2018.

Al riguardo, dal momento che la istituzione delle sezioni specializzate avverrà espressamente nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (punto 21), previa contestuale soppressione dei tribunali della giustizia minorile, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, va ribadito anche in questo caso che la RT non fornisce sufficienti elementi di valutazione in merito agli intuibili riflessi che deriveranno sui fabbisogni di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, per effetto dell'istituzione delle nuove sezioni presso gli uffici giudiziari coinvolti, in termini sia di risorse umane che di risorse strumentali, a fronte dei carichi di lavoro che ad oggi sono previsti sulla base delle funzioni previste dalla legislazione vigente dagli uffici giudiziari dedicati alla giustizia minorile.

A tale proposito, andrebbe fornito l'aggiornamento del dettagliato piano "contabile" delle risorse già esistenti riportato dalla RT, con riferimento però al bilancio dello Stato attualmente in gestione per il triennio 2017/2019.

Poi, va rammentato che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, riferisce che la RT dovrebbe in tali casi riportare sempre tutti i dati e gli elementi che siano idonei a suffragare l'effettività dell'"ipotesi" di invarianza sui saldi delle nuove norme, anche in un orizzonte cronologico ultratriennale.

In ordine poi al criterio direttivo indicato al numero 11) sui servizi alla persona, pur considerata la certificazione dell'invarianza riportata dalla RT, sarebbero utili maggiori dati stante l'asserito incardinamento degli stessi servizi, a legislazione vigente, a carico dell'attuale sistema giudiziario minorile. Inoltre, visto che i servizi saranno assicurati in particolare dagli enti locali, soggetti esterni rispetto all'amministrazione giudiziaria, andrebbe fornita conferma che non si determineranno nuovi o maggiori oneri anche su tali altre amministrazioni.

Analoghe rassicurazioni andrebbero richieste anche in merito al criterio di cui al punto 13.1.5) sulla facoltà per il giudice di farsi assistere da un ausiliario.

Con riferimento alle attività formative obbligatorie previste dal punto 19), in riferimento alle risorse indicate dalla RT, oltre ad un loro aggiornamento al bilancio 2017/2019, andrebbe fornita garanzia della loro rimodulabilità per fare fronte ai nuovi oneri previsti dal presente disegno di legge che non potevano essere compresi nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente e pertanto comporteranno la riduzione degli stanziamenti per altre attività previste.

Infine, sarebbero necessarie indicazioni sulle risorse con cui si farà fronte alle attività di formazione obbligatoria annuale previste dal punto 20), organizzate sempre dalla Scuola superiore della magistratura.

Comma 2 **(Riassetto del codice di procedura civile)**

Il comma 2 individua i criteri direttivi con cui il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riassetto delle norme del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi ivi indicati.

In particolare, la lettera *a*) verte sul processo di primo grado, dettando i principi seguenti:

- valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice (artt. 185 e 185-bis, c.p.c.) prevedendo che la condotta delle parti in tale fase possa essere valutata dal giudice ai fini del giudizio (punto n. 1);
- semplicità, concentrazione ed effettività della tutela, ragionevole durata del processo (punto n. 2);
- modificazione del catalogo di controversie per le quali il tribunale giudica in composizione collegiale in considerazione della complessità e rilevanza economico-sociale (punto n. 3);
- disciplina del procedimento sommario denominato "rito semplificato di cognizione di primo grado" (n. 4).
- obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito semplificato di cognizione (punto n. 5);
- modifica delle disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione (decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (punto n. 6);
- estensione della possibilità, anche per le cause di competenza del collegio, delle decisioni a seguito di trattazione orale (punto n. 7);
- possibilità di decisione alla prima udienza su questioni preliminari, quando tale decisione può definire il giudizio (punto n. 8);
- previsione che il rito semplificato di cognizione di primo grado sia definito con sentenza che contenga una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (punto n. 9);
- possibilità di ricorso alla negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro (punto n. 10).

La lettera *b*) prevede la riforma del giudizio di appello, con i seguenti principi direttivi:

- decorrenza dei termini per esperire tutti i mezzi di natura impugnatoria, anche diversi dall'appello, dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita (punto 1);

- individuazione delle materie nelle quali l'appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie (punto 2);
- trattazione delle cause riservate alla decisione collegiale tramite il consigliere relatore, che provvede anche ad istruirle quando ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile (punto 3);
- revisione della disciplina dell'inammissibilità dell'appello (punto 4);
- introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito (punto 5).

La lettera c), specificamente riferita alla revisione del giudizio di cassazione, prevede i seguenti criteri direttivi:

- revisione della disciplina del giudizio camerale e previsione dell'udienza in camera di consiglio, con l'intervento non obbligatorio del procuratore generale e possibilità, nei casi previsti dalla legge, di requisitoria in forma scritta e di interlocuzione, parimenti per iscritto, da parte dei difensori (punto 1);
- interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni (punto 2);
- adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti (punto 3);
- previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, anche mediante possibilità di applicazione, come componenti dei collegi giudicanti, di quelli aventi maggiore anzianità nell'Ufficio (punto 4).

La lettera d), prevede il riordino del procedimento relativo alla esecuzione forzata, secondo i seguenti criteri e principi:

- rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche (punto 1);
- possibilità che il giudice, quando si sono svolti tre esperimenti di vendita, previa effettiva liberazione del bene ovvero assicurando ad ogni interessato, anche con modalità informatiche, la possibilità di visionare compiutamente l'immobile, fissi, per i successivi esperimenti di vendita, un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà (punto 2);
- includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, nonché gli animali di affezione o di compagnia, prevedendo che l'impignorabilità sia rilevabile d'ufficio (punto 3);
- individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve, a norma dell'articolo 546 del codice di procedura civile, accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte (punto 4);
- ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile (punto 5);
- rideterminare il ruolo dell'ufficiale giudiziario, mediante la previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio (6.1); la previsione della redazione dei processi verbali con modalità informatiche, con sottoscrizione mediante l'utilizzo della firma digitale e con l'indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite (6.2); l'istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all'ufficiale giudiziario (6.3); l'istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle

situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione (6.4); la regolamentazione della consegna delle chiavi delle serrature sostituite dall'ufficiale giudiziario in occasione degli accessi agli immobili per l'espropriazione mobiliare e, se necessario, per l'esecuzione per rilascio di immobili, prevedendone il deposito in pubblici uffici diffusi sul territorio, quali quelli del comune in cui l'immobile si trova, o presso l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)(6.5);

- in caso di pignoramento dei veicoli, prevedere tra l'altro l'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato (punto 7);
- introdurre meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi (punto 8);
- anticipare il termine ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore (punto 9);
- regolamentare le modalità con cui gli interessati a presentare l'offerta di acquisto degli immobili pignorati hanno diritto di esaminare i beni posti in vendita, prevedendo che la richiesta di visita sia formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non possa essere resa nota a persona diversa dal custode, che ha l'obbligo di soddisfarla entro breve termine, e prevedendo che la disamina dei beni si svolga con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro (punto 10);
- riconoscere al creditore il potere di proporre istanza di assegnazione del bene immobile pignorato a favore di un terzo (punto 11);
- prevedere che, nell'esecuzione per espropriazione, l'opposizione all'esecuzione non sia ammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (punto 12).

La lettera e) prevede il riordino dei procedimenti speciali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- potenziamento dell'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato, e razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale, nonché riordino delle disposizioni dell'arbitrato in materia societaria mediante: l'estensione dei tipi di società che possono ricorrervi sempreché iscritte nel registro delle imprese; la specifica previsione dell'efficacia della clausola compromissoria anche per i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione, per le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili; specifica previsione della compromettibilità delle liti aventi ad oggetto le decisioni dei soci e le deliberazioni di ogni organo della società, purché abbiano ad oggetto diritti disponibili; attribuzione del potere di nomina degli arbitri al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui la società ha la sede legale (punto 1);
- riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi (punto 2).

La lettera f), prevede l'introduzione di criteri, anche mediante limitazioni temporali, in ordine all'eccepibilità e alla rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile.

La lettera g) prevede l'introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice.

La lettera h) prevede l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche modificando il codice di procedura civile, prevedendo:

- l'adeguamento delle modalità di identificazione e autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale (punto 1);
- l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti (punto 2);

- il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti nel sistema medesimo (punto 3);
- l'attivazione di un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispettare i termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia, che non consenta alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico medesimo (punto 4);
- la previsione di uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che, ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo, consenta: l'agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione; la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone con disabilità; la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore (punto 5);
- il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo; l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche (punto 6);
- l'individuazione dei casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri provvedimenti, in particolare al fine di consentire le rilevazioni statistiche o per evitare il pericolo di falsificazione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice (punto 7);
- l'individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti (punto 8);
- la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare il reperimento degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi contenute (punto 9);
- l'introduzione, in via generale, del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, e la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni dei registri del processo, per assicurare un'agevole consultabilità degli atti e dei provvedimenti informatici (punto 10);
- la previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo d'ufficio al giudice dell'impugnazione, ivi compresi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico; la previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo relativo al decreto ingiuntivo al giudice dell'opposizione, ivi compresi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico (punto 11);
- alla disciplina delle modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, anche telematica, riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere (punto 12);
- l'implementazione dei registri di cancelleria ai fini delle tempestive e compiute rilevazioni statistiche dell'attività giudiziaria (punto 13);
- messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di sistemi di riconoscimento vocale e di redazione del processo verbale con modalità automatiche, prevedendo che in tal caso non si proceda alla redazione del processo verbale in altra forma (punto 14);
- messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza (punto 15);

Il punto 16) stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri da 1) a 15) della presente lettera non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della giustizia provvede ai conseguenti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al punto 17) si prevede che l'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale), contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché stabilendo le sanzioni in caso di inadempimento.

Al punto 18) si prevede che, quando il destinatario sia un'impresa o un professionista, l'avvocato effettui obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con modalità telematica e che allo stesso modo proceda il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente.

Al punto 19) si prevede che, in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificare sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell'indice nazionale degli indirizzi PEC; che all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; che sia posto a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata, tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;

Il punto 20) stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 17), 18 e 19) non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Al punto 21), si stabilisce che le norme attuative della disposizione prevista dal numero 19), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applichino anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;

Il punto 22) prevede che, quando il destinatario sia un soggetto diverso da quelli di cui al numero 18), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente effettui la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale; attribuire all'avvocato e al dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente il potere di attestare la conformità all'originale delle copie da notificare e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale, individuando eventuali forme di conservazione degli atti in originale;

Il punto 23) prevede che l'ufficiale giudiziario proceda alla notificazione degli atti esclusivamente nei casi ivi previsti.

Il punto 24) stabilisce che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche, rispettivamente, all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria; che l'ufficiale giudiziario, salvo che sia richiesta la notifica a mano del destinatario, si avvalga del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile e amministrativa da eseguire nel comune ove ha sede l'UNEP.

La lettera i) prevede che nella determinazione della pronuncia sulle spese il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede, condanni la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate.

La lettera l) prevede che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, condanni, d'ufficio, la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, di importo determinato, tenendo conto del valore della controversia, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.

La lettera *m*) prevedere che i laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possano accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica anche presso la Corte di cassazione.

La RT al testo modificato dalla commissione A.C. 2953-A riferisce che in materia di riassetto del codice di procedura civile e delle leggi processuali civili, al fine di operare una semplificazione e un'accelerazione del rito stesso, non si evidenziano profili di onerosità a carico della finanza pubblica trattandosi di interventi che, semmai, inducono ad un risparmio di spesa, come nel caso della valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice di cui all'articolo 185-*bis* del codice di procedura civile, con auspicabili riflessi nella diminuzione delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo (cosiddetta legge Pinto).

In merito poi, in particolare, alla lettera *h*), essa prevede l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, prevedendo altresì il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti, deposito telematico dei provvedimenti da parte del giudice, forme di riconoscimento vocale, deposito dei provvedimenti giudiziari e formazione del fascicolo informatico, nonché la gestione e l'aggiornamento e funzionamento dell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.

La RT afferma che trattasi di attività che potranno essere svolte da questa Amministrazione attraverso interventi implementativi degli attuali sistemi informatici, gestiti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, che trovano idonea copertura nell'ambito del capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, che nel bilancio 2016 recava uno stanziamento di € 47,51 milioni per l'anno 2016, di € 47,17 milioni per l'anno 2017 e di € 46,43 milioni per l'anno 2018 e del capitolo 7203, per la parte capitale, che recava uno stanziamento di € 15,72 milioni per l'anno 2016, di € 14,68 milioni per l'anno 2017 e di € 13,68 milioni per l'anno 2018.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riferimento *in primis* alle modifiche da apportare al codice civile in tema di processo di cognizione di primo grado (lettera *a*)), posto che la RT riferisce espressamente che dalla semplificazione del rito ivi prevista, potranno al più derivare solo risparmi di spesa, fornendo anche l'esemplificazione della valorizzazione prevista della procedura di cui all'articolo 185-*bis* del c.p.c. in materia di conciliazione (punto 1), con ipotizzabili effetti previsti in termini di minori risparmi relativamente agli indennizzi spettanti ai sensi della cd. Legge "Pinto" in seguito a sentenze di condanna circa l'accertata irregolare durata dei processi, nulla da osservare.

Tuttavia, in relazione al punto 3) della lettera *a*) che prevede la modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in funzione della complessità e della rilevanza economico-sociale delle controversie, si rileva che dall'attuazione di tale principio - in assenza di ulteriori criteri direttivi - potrebbe determinarsi sia una riduzione sia un aumento dei casi attribuiti alla composizione collegiale, con riflessi sul fabbisogno di magistrati dei tribunali.

Relativamente alla delega sull'esecuzione forzata, alcuni punti presuppongono la sussistenza di adeguate strutture informatiche. Il punto 1 prevede di rendere obbligatoria la vendita con modalità telematiche dei beni immobili; il punto 6.2 prevede la redazione dei processi verbali con modalità informatiche, con sottoscrizione mediante l'utilizzo della firma digitale; il punto 7 prevede l'iscrizione in un sistema informatico dei veicoli pignorati. Andrebbero pertanto fornite indicazioni sull'effettiva possibilità di utilizzare sempre il portale telematico per le vendite di immobili, sull'adeguatezza della dotazione degli uffici giudiziari per la redazione dei processi verbali, nonché del sistema informatico gestito dalla Polizia di Stato per i veicoli pignorati anche con riferimento alle risorse umane che saranno assorbite da tali nuovi compiti.

In merito poi all'esame dei criteri di delega dettagliatamente previsti alla lettera *h*), numeri 1)- 24), posto che la RT riferisce che l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico - per cui si prevede il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti, il deposito telematico dei provvedimenti da parte del giudice, forme di riconoscimento vocale, deposito dei provvedimenti giudiziari e formazione del fascicolo informatico, nonché la gestione e l'aggiornamento e funzionamento dell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti - dovrebbe essere affrontato da parte dell'Amministrazione della Giustizia nell'ambito delle sole risorse che sono per essa già previste a legislazione vigente, andrebbe fornita dimostrazione più puntuale dell'adeguatezza delle risorse indicate di fronte alle nuove disposizioni ad esempio fornendo il dettaglio dei fabbisogni per le varie tipologie di attività e le corrispondenti risorse.

Inoltre, con riferimento alle risorse già previste a legislazione vigente, nell'ambito degli stanziamenti iscritti in corrispondenza ai capitoli nn. 1501 (corrente) e 7203 (capitale) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, a valere dei quali dovrebbe essere assicurata la copertura dei fabbisogni di spesa riconducibili ai riassetto connessi alle riforme di cui alle lettere *h*), andrebbero innanzitutto fornite conferme in merito all'ammontare delle effettive disponibilità ad oggi esistenti a valere dei citati stanziamenti, nonché elementi informativi in merito all'esigenza che all'esito delle riforme in argomento debba provvedersi all'adeguamento a regime dei finanziamenti previsti anche per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture informatiche, dal momento che quelli indicati dalla RT fanno esclusivo riferimento alle annualità del triennio 2016/2018.

Si evidenzia poi che le norme in esame presentano diffuse clausole di "neutralità", in riferimento a specifiche norme (si vedano quelle previste ai numeri 14) e 15) della lettera *h*)), in aggiunta a clausole "complessive" riferite più norme (es. al punto 16) della lettera *h*), con riferimento alle norme previste ai commi 1)-15) della medesima lettera *h*) ovvero, la clausola iscritta al punto 20, in riferimento alle norme di cui ai punti 17)-19) della medesima))¹.

¹ Nella relazione quadrimestrale relativa al 3° quadrimestre 2015 presentata al Parlamento si legge infatti che in presenza di siffatte clausole "Le Relazioni tecniche il più delle volte non forniscono un esauriente apparato documentativo di dettaglio in ordine all'effettiva attuabilità delle disposizioni in presenza del vincolo di neutralità. L'eventuale discrasia tra la portata della singola norma (o dell'intero provvedimento) e la clausola di neutralità può determinare il rischio del prodursi di condizioni per una sostanziale disapplicazione, parziale o totale, della

Ad ogni modo, sarebbe opportuno un chiarimento anche su una richiesta formulata nel corso dell'esame in prima lettura dal Dipartimento della R.G.S. di modificare il punto 15) della lettera h) inserendo la specificazione che la messa a disposizione di attrezzature e sistemi informatici avrebbe dovuto espressamente riguardare "gli uffici giudiziari" del Ministero della giustizia (la norma fa ora un riferimento generico al Ministero della giustizia)².

Con riferimento agli oneri di formazione che deriveranno dalla lettera m) andrebbero fornite indicazioni circa le risorse che potranno essere destinate a tale nuova attività anche presso la Corte di Cassazione. Si ricorda che la norma ivi richiamata ha autorizzato una spesa unitaria non superiore a 400 euro per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche da destinare agli ammessi alla formazione, stabilendo inoltre che ai tirocinanti non spetti alcun compenso né copertura assicurativa ma una borsa di studio non superiore a 400 euro mensili a valere sulle risorse del Fondo unico giustizia destinate al Ministero della Giustizia (cfr. art. 73, commi 4, 8, 8-bis, 8-ter, D.L. 69/2013).

Per gli ulteriori elementi di riflessione, si rinvia alle osservazioni formulate sui commi 5 e 6.

Commi 3-6 (Disposizioni di attuazione)

Il comma 3 prevede che i decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea dei commi 1 e 2 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.

Il comma 4 stabilisce che il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe e nel rispetto dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 prevede che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,

normativa medesima, con pregiudizio dei principi contabili dell'attendibilità e di veridicità delle scritture contabili. Sempre in riferimento alle clausole di neutralità occorre rimarcare che, a meno di costanti recuperi di produttività, elevato è il rischio, nelle more dell'avvio dell'attuazione di una normativa, possa avere emersione un fabbisogno di risorse aggiuntive da soddisfare con mezzi ordinari di bilancio." Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di controllo, *III Relazione Quadrimestrale 2015 al Parlamento sulla quantificazione degli effetti finanziari delle leggi di spesa*, Deliberazione n. 1/SSRRCO/RQ/16, pagina 122.

² CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 8 marzo 2016, pagina 61.

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 afferma che in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica debba evidenziarne gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera a), numero 3), e lettera b), numero 21), nonché dal comma 2, lettera h), numeri 16) e 20), qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La RT ribadisce che solo in fase di predisposizione dei decreti attuativi della delega legislativa in esame, che saranno corredati di specifiche relazioni tecniche, si potranno definire nel dettaglio i necessari aspetti di natura finanziaria, potendosi confermare, comunque, la possibilità di fronteggiare i relativi oneri nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente. La norma prevede, infatti, all'articolo 1, comma 6, che, in relazione alla complessità della materia trattata e all'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzi gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conferma, inoltre, la validità della clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale «All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Al riguardo, per i profili metodologico-contabili, va innanzitutto sottolineato che il comma 5 indica una clausola di neutralità "generale" riferita all'intero provvedimento di delega e, il comma 6, richiamando l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, è coerentemente volto ad assicurare la neutralità finanziaria delle deleghe legislative, nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell'adozione dei relativi decreti legislativi³.

³ E' noto, infatti, che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, stabilisce che qualora, in sede di conferimento della delega, non risulti possibile, per la complessità della materia trattata, procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e che qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi dai quali derivano tali oneri devono essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Ne segue che giocoforza eventuali profili onerosi connessi all'esercizio della delega dovranno essere valutati in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo. Solamente in tale sede si renderà perciò quindi possibile procedere ad una verifica degli effetti delle previsioni contenute nelle norme di delega in esame, il cui impatto organizzativo e finanziario appare condizionato dalle specifiche soluzioni normative che saranno adottate all'atto della definizione della normativa delegata.

Sul punto, appare necessario che il Governo confermi la possibilità di dare effettiva attuazione ai principi di delega enunciati dal provvedimento, nel rispetto del generale criterio di neutralità finanziaria e delle norme in parola.

Articolo 2 ***(Disposizioni in materia di lavoro)***

L'articolo, introdotto dalla Camera dei Deputati, abroga le disposizioni della c.d. Legge Fornero (legge n. 92 del 2012) che prevedono un rito speciale per le controversie aventi ad oggetto i licenziamenti illegittimi (comma 1).

Si tratta dei commi da 48 a 68 dell'art. 1 della legge, che definiscono un rito processuale "semplificato" per le controversie relative all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, caratterizzato dall'eliminazione di tutte le formalità procedurali ritenute non essenziali al contraddittorio nonché dalla previsione di termini brevi e prestabiliti per il compimento delle attività processuali. La principale caratteristica del rito speciale consiste nell'introduzione di due distinte fasi processuali all'interno del primo grado di giudizio: una prima fase, necessaria, volta ad assicurare una tutela urgente del lavoratore e che si conclude con una rapida decisione di accoglimento o meno della domanda una seconda fase, eventuale, che prende avvio con l'opposizione alla prima decisione, da proporsi tramite ricorso, e che ricalca la struttura ordinaria del giudizio di merito di primo grado davanti al giudice del lavoro.

La decisione di primo grado è suscettibile di reclamo davanti alla Corte di Appello a sua volta suscettibile di ricorso alla Corte di Cassazione.

Il disegno di legge, nell'abolire il rito speciale, con conseguente applicazione del rito del lavoro, prevede che: alla trattazione delle controversie relative all'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (licenziamenti illegittimi) i giudici dovranno riservare specifici giorni nel calendario, avendo cura di trattare e definire tali giudizi con particolare speditezza (comma 2); spetterà ai dirigenti degli uffici giudiziari vigilare sull'osservanza di questa disposizione (comma 3); una norma transitoria, in base alla quale i giudizi già introdotti con il rito Fornero prima dell'entrata in vigore della legge delega dovranno essere definiti in base al vecchio rito (comma 4); le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori possono essere proposte con ricorso in base all'art. 414 c.p.c., e dunque con il rito ordinario del lavoro, ovvero con il rito speciale previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (art. 38 del D.Lgs. n. 198 del 2006), o, infine, con il rito sommario di cognizione previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 150 del 2011. La scelta di uno dei suddetti riti esclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con un rito diverso (comma 5); le controversie relative al licenziamento del socio di una cooperativa devono essere introdotte con le modalità previste per le controversie individuali di lavoro (art. 409 c.p.c.), salva l'applicazione della corsia preferenziale prevista per le controversie sui licenziamenti ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori (comma 6)

La RT annessa al testo modificato dalla commissione A.C. 2953-A si limita a riferire che il dispositivo si limita a prevedere una modifica alla disciplina delle norme aventi riguardo alla trattazione dei giudizi in materia di lavoro con particolare riferimento alla legittimità, efficacia e validità dei licenziamenti. Trattasi di disposizioni aventi carattere meramente procedimentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3 ***(Modifica all'articolo 648 del codice di procedura civile)***

L'articolo reca la modifica dell'art. 648 c.p.c., relativo alla provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione. Rispetto alla norma vigente - che consente la provvisoria parziale esecuzione del decreto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali - la riforma allarga il campo d'applicazione della provvisoria esecuzione anche alle opposizioni proposte per vizi procedurali, chiedendo al giudice di verificare se tali vizi non siano manifestamente infondati. In caso di manifesta infondatezza, dunque, neanche un'opposizione proposta per vizi formali può impedire la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

La RT annessa al testo modificato dalla commissione A.C. 2953-A ribadisce che la norma reca la modifica del codice di procedura civile con particolare riguardo alla concessione da parte del giudice della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate. Trattasi di disposizione avente natura meramente procedimentale e che dalla stessa non derivano effetti di natura finanziaria. I relativi adempimenti di natura istituzionale potranno essere espletate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, tenuto conto del tenore di mero rilievo ordinamentale della modifica, non ci sono osservazioni.

Articolo 4 ***(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario)***

L'articolo reca modifiche all'articolo 37 del D.L. n. 98 del 2011 recante norme in tema di efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie.

In particolare, con le modifiche apportate dalle lettere *a)-d)* al comma 1 del citato articolo, si stabilisce che i capi degli uffici giudiziari devono redigere, entro il 31 gennaio di ogni anno, un nuovo programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, tenendo conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti ed evidenziando gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti conseguibili nel successivo quadriennio, con particolare riferimento alle pendenze ultratriennali. La disposizione richiede che ai programmi annuali degli uffici della giurisdizione ordinaria siano allegate le statistiche della Direzione generale di statistica del Ministero, che rilevino, in particolare, le pendenze civili che superano i 3, i 5 ed i 10 anni.

La lettera *e)* prevede la sostituzione del comma 3 dell'articolo 37 della legge 98/2011, ivi stabilendosi che il programma di cui al comma 1 del medesimo articolo sia adottato annualmente anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro indicati alla lettera *b)* del medesimo ivi aggiungendo anche il comma 3-bis in cui si prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno, i capi degli uffici giudiziari redigono un sintetico resoconto sull'andamento del programma di cui al comma 1 redatto per l'anno precedente. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria, al resoconto annuale deve essere allegata la certificazione della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia, contenente la mappa delle pendenze civili ultratriennali, ultraquinquennali e ultradecennali, con relativa incidenza percentuale sulle pendenze totali, nonché l'elenco di tutti i procedimenti pendenti da data anteriore al 1° gennaio 2001.

Infine, si aggiunge il comma 13-bis al citato articolo 37, in cui si prevede che l'assegnazione agli uffici della giurisdizione ordinaria dei fondi per l'incentivazione del personale, già previsti dal decreto-legge n. 98, stabilendo che il Ministero della Giustizia provveda rispettando le seguenti quote, tra loro cumulabili secondo i seguenti criteri:

- assegnazione del 40% delle risorse agli uffici che, alla data del 31 dicembre, non abbiano nessuna pendenza ultradecennale;
- assegnazione del 35% delle risorse agli uffici che, alla data del 31 dicembre, hanno pendenze ultratriennali (in primo grado) o ultrabiennali (in secondo grado) inferiori a 20% dei procedimenti iscritti;
- assegnazione del 25% delle risorse agli uffici che, nell'ultimo anno solare, abbiano ridotto del 10% le pendenze.

La RT al testo modificato dalla commissione A.C. 2953-A, si limita a ribadire che ivi viene prevista una nuova disciplina in applicazione dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, concernente la ripartizione tra le magistrature delle risorse già previste a legislazione vigente per interventi di premialità destinati al personale amministrativo applicato presso gli uffici giudiziari, nei programmi di smaltimento dell'arretrato pendente. In tal senso non si rinvencono profili di onerosità a carico della finanza pubblica. Con riferimento alle attività di rendicontazione annuale certificata dalla Direzione Generale di Statistica del ministero della giustizia, si rappresenta che trattandosi di attività ordinariamente svolta dalla predetta articolazione ministeriale, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, va considerato che l'articolo provvede ad apportare alcune modifiche alla disciplina vigente delle attività di programmazione, controllo e verifica dello smaltimento dei carichi di lavoro pendenti presso gli uffici degli uffici giudiziari, che è strettamente connessa con l'obiettivo di una maggiore efficienza delle attività svolte dagli uffici giudiziari. In proposito, in merito alle singole modifiche e integrazioni previste alle lettere a)-e), nulla da osservare.

In merito poi all'aggiunta del comma 13-bis, inerente alla modifica dei criteri per la distribuzione dei fondi destinati alla premialità del personale amministrativo degli uffici giudiziari nei programmi nello smaltimento dell'arretrato pendente nei relativi uffici giudiziari, considerato che la stessa non determina effetti di alterazione rispetto alle risorse complessive previste a tal fine dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 5 ***(Modifica all'articolo 634 del codice di procedura civile)***

L'articolo interviene a modifica dell'art. 634 c.p.c., relativo alla prova scritta del diritto fatto valere, idonea a fondare l'ingiunzione di pagamento o di consegna; la riforma aggiunge al catalogo di atti che possono fondare l'ingiunzione la fattura, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesta l'annotazione della fattura stessa nelle scritture contabili del creditore.

La RT al testo modificato dalla commissione A.C. 2953-A ribadisce che ivi vengono introdotte delle modifiche avente carattere meramente procedurale in materia di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare l'insorgenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr 2017	Documentazione di finanza pubblica n. 17/1 Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)
"	Nota di lettura n. 179 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (Atto del Governo n. 406)
Mag 2017	Nota breve n. 23 Le previsioni economiche di primavera della Commissione europea
"	Documento di base n. 55 La decisione di bilancio per il triennio 2017-2019
"	Nota breve n. 24 Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2017 dell'Italia
"	Elementi di documentazione n. 70 Mercati degli strumenti finanziari (Atto del Governo n. 413)
Giu 2017	Nota di lettura n. 180 A.S. 2853: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (Approvato dalla Camera dei deputati) Edizione provvisoria
"	Nota di lettura n. 181 Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (Atto del Governo n. 415)
"	Nota di lettura n. 180/1 A.S. 2853: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (Approvato dalla Camera dei deputati)
"	Nota di lettura n. 182 A.S. 2834: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016"
"	Nota di lettura n. 183 Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto del Governo n. 418)
"	Nota di lettura n. 184 Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (Atto del Governo n. 417)
"	Nota di lettura n. 185 A.S. 2856: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"
"	Nota di lettura n. 186 A.S. 2860: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>